



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO TRIBUTI piazzetta Don Alessandro Parenti n. 1 - 20824 Lazzate

Tel. 02/96721117 – email: tributi@lazzate.com



IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU ANNO 2021

Informativa IMU anno 2021 – Legge 27 dicembre 2019 n. 160

SOGGETTI CHE DEVONO PAGARE L' IMU 2021

Il proprietario, l'usufruttuario, il titolare del diritto d'uso, il titolare del diritto di abitazione, il titolare del diritto di enfiteusi, il titolare del diritto di superficie, inoltre il locatario finanziario e il concessionario di aree demaniali, dei sottoelencati immobili:

- Abitazioni principali accatastate nella categoria **A/1 o A/8 o A/9** e relative pertinenze (**non sono soggette a IMU le abitazioni principali accatastate nelle categorie diverse da quelle sopra indicate e le relative pertinenze**)
- Terreni agricoli (terreno iscritto in catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello **NON COLTIVATO**)
- Aree fabbricabili
- Altri fabbricati (seconde abitazioni, uffici – negozi – opifici – immobili di categoria **C/2 -C/6 -C/7** oltre alla prima unità e non pertinenziali all'abitazione principale ecc.).

Sono considerate abitazioni principali:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ivi incluse quelle appartenenti a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008;
- casa **FAMILIARE** assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente nel comparto di sicurezza (Forze armate – Forze di polizia – Vigili del fuoco – ecc.), per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e residenza anagrafica;
- unità immobiliare **POSSEDUTA** da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

E' IMPORTANTE RICORDARE LE NOVITA' introdotte nell'anno 2020 relative alle AREE FABBRICABILI

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15/07/2020 sono stati approvati i valori venali minimi di riferimento delle aree edificabili a valere per il calcolo dell'IMU dal 01.01.2020, pubblicati sul sito comunale www.lazzate.com.
- **AREA FABBRICABILI di pertinenza del fabbricato:** secondo quanto disposto dalla disciplina della **nuova Imu**, è parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce **pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici**, purché accatastata unitariamente. Ciò significa che un'area, **che è edificabile**, è considerata pertinenziale al fabbricato e quindi non è soggetta a tassazione, solo se è accatastata unitamente al fabbricato stesso, in caso contrario sarà soggetta a Imu.

ESENZIONI DALL'IMU

- 1) I terreni agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, posseduti e condotti da:
 - coltivatori diretti
 - imprenditori agricoli professionali (art. 1 D.lgs. n.99/2004 iscritti alla previdenza agricola)
 - società agricole (art. 1 comma 3, D.lgs. n. 99 del 29/03/2004)
- 2) terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori (allegato A Legge n.448 del 28/12/2001);
- 3) terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO TRIBUTI piazzetta Don Alessandro Parenti n. 1 - 20824 Lazzate

Tel. 02/96721117 – email: tributi@lazzate.com



- inusucapibile (usi civici);
- 4) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi art. 15 della L. n. 984/1977;
 - 5) gli immobili posseduti dallo Stato, Comuni, immobili posseduti nel proprio territorio da regioni, province, comunità montane, consorzi fra detti Enti, enti del Servizio sanitario nazionale e destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E1 a E9; fabbricati destinati a usi culturali, all'esercizio del culto di proprietà della Santa Sede, fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali esecutivi in Italia;
 - 6) gli immobili **posseduti e utilizzati** dai soggetti di cui alla lettera i) del c. 1 dell'art. 7 del D.Lgs.n.504/1992 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità **non commerciali** delle attività previste nella medesima lettera i). L'esenzione **NON** si applica ai Partiti politici e Fondazioni bancarie.

Fabbricati non più esenti ma assoggettati alla nuova IMU dal 2020:

Beni merce con obbligo di dichiarazione entro il 30/06/2022, Fabbricati rurali a uso strumentale.

NOVITA' 2021:

RIDUZIONE DEL 50% dell'IMU per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto dai **PENSIONATI ESTERI**, cioè residenti all'estero e titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

VERSAMENTI IMU

Prima rata 16/06/2021: Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre 2021 applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Le aliquote e detrazioni IMU anno 2020 sono state deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 3/2020.

Seconda rata 16/12/2021: il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a **conguaglio**, sulla base delle aliquote 2021 deliberate dal Consiglio Comunale con atto n. 13 del 7/04/2021 e pubblicate sul sito www.finanze.gov.it.

Rata unica 16/06/2021 è facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale applicando le aliquote e la detrazioni deliberate per l'anno 2021 (atto C.C. n. 13/2021).

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i codici tributo e il codice comune di seguito riportati, mediante il MODELLO F24 compilando la sezione "IMU e altri tributi locali".

CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI LAZZATE: E504

CODICI TRIBUTO:

3912	IMU per abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1-A8 – A9 e relative pertinenze – quota Comune
3913	IMU – fabbricati rurali a uso strumentale
3914	IMU terreni – quota Comune
3916	IMU aree fabbricabili – quota Comune
3918	IMU altri fabbricati – quota Comune (immobili merce)
3925	IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato
3930	IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO TRIBUTI piazzetta Don Alessandro Parenti n. 1 - 20824 Lazzate

Tel. 02/96721117 – email: tributi@lazzate.com



L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro/ANNO.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato per arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Poiché per ogni tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24.

Gli Enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate, di cui le prime due di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2021 e del 16 dicembre 2021; la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16/06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote deliberate dal Comune con atto di C.C. n. 13/2021 e pubblicate sul sito www.finanze.gov.it.

Si ricorda infine che chi non versa l'imposta entro le scadenze previste, può regolarizzare la propria posizione avvalendosi del cosiddetto "[ravvedimento operoso](#)".

ESENZIONI PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI

Prima rata IMU 2021

Non è dovuto l'acconto IMU per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo e simili a condizione che i relativi SOGGETTI PASSIVI siano anche gestori delle attività ivi esercitate (art.1 comma 599 lett. b) e d) Legge n. 178/2020).

Non è dovuto l'acconto IMU per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, immobili degli stabilimenti termali, nonché per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da imprese che esercitano attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere e manifestazioni (art.1 comma 599 lett. a) e c) Legge n. 178/2020).

L'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli:

- rientranti nella categoria catastale D/3
- indicati al comma 1, lettera d) art.78 D.L. 104/2020

i cui SOGGETTI PASSIVI siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Non è necessario presentare la dichiarazione IMU per il riconoscimento dell'esonero.

ESENZIONI PER TERRENI AGRICOLI

Il D.L. 104/2020 art. 78bis. Decreto Agosto allarga la platea dei beneficiari dell'esenzione Imu sui terreni agricoli: pensionati, coadiuvanti e soci di società di persone che abbiano la qualifica di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali sono parificati ai titolari persone fisiche con uguale qualifica e beneficiano pertanto dell'esclusione IMU sui terreni agricoli.



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO TRIBUTI piazzetta Don Alessandro Parenti n. 1 - 20824 Lazzate

Tel. 02/96721117 – email: tributi@lazzate.com



MODALITA' DI CALCOLO ACCONTO I.M.U 2021

ALIQUOTE IMU ANNO 2021 deliberate con atto C.C. n. 13/2021	TIPO DI IMMOBILE
0,6 per cento	- Abitazione principale accatastate nella cat. A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).
1,06 per cento	- Terreni agricoli - Aree fabbricabili - Altri fabbricati - Alloggi locati a canone concordato e relative pertinenze con il beneficio della riduzione dell'imposta al 75% ● unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli) che la utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto di comodato sia registrato e il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. L'immobile concesso in comodato sarà soggetto ad aliquota ordinaria con base imponibile ridotta del 50% e non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Questo beneficio si estende in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
0,86 per cento	Aliquota agevolata per: ● gli immobili che rientrano nella categoria catastale C1 (negozi e botteghe) di superficie complessiva non superiore a 100 mq, utilizzati direttamente dai soggetti passivi IMU; ● gli immobili che rientrano nella categoria catastale C3 adibiti a laboratori per arti e mestieri di superficie complessiva non superiore a 200 mq. utilizzati direttamente dai soggetti passivi IMU. Per immobili utilizzati direttamente si intendono gli immobili non locati in cui l'attività commerciale e artigianale viene condotta direttamente dal soggetto passivo IMU. <u>Tali soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione IMU.</u>
0,25%	Beni Merce
0,10%	Fabbricati rurali strumentali

DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER RELATIVE PERTINENZE

Euro 200,00	per l'abitazione principale (luogo in cui vi sia residenza e dimora abituale) cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze rapportate sia al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione sia al numero dei proprietari occupanti l'immobile, indipendentemente dalla percentuale di proprietà. Tale detrazioni si applica ANCHE agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.
----------------	---



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO TRIBUTI piazzetta Don Alessandro Parenti n. 1 - 20824 Lazzate

Tel. 02/96721117 – email: tributi@lazzate.com



DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE IMU

Per i Fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all'Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula:

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata)

Categoria catastale	Moltiplicatore	Categoria catastale	Moltiplicatore
A (escluso A10) C/2 C/6 C/7 (pertinenze)	160	D (escluso D/5)	65 dal 1/01/2013
B – C/3 – C/4 – C/5	140	C/1	55
A/10 – D/5	80		

Per i terreni agricoli la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 25%, per il moltiplicatore pari a 135, secondo la seguente formula: Valore imponibile = reddito dominicale x 1,25 x moltiplicatore 135

Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15/07/2020 sono stati approvati i valori venali minimi di riferimento delle aree edificabili a valere per il calcolo dell'IMU dal 01.01.2020, pubblicati sul sito comunale www.lazzate.com.

Il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad *aliquota standard* dello **0,76%** è riservata allo **Stato**.

DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI IMPOSTA

L'imposta è dovuta per anni solari e proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. In caso di variazioni in corso d'anno (acquisti/vendite) il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese è composto.

Se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente il giorno di trasferimento si computa in capo all'acquirente.

Sul sito del Comune di Lazzate www.lazzate.com, nella sezione "tributi on line", in " City Portal" è disponibile il calcolatore IMU che consente sia il calcolo che la stampa del modello F24 per il versamento.

DICHIARAZIONE IMU - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONE

Dichiarazione Imu 2021 per variazioni intervenute nell'anno 2021

- presentazione entro il 30.06.2022

La dichiarazione ha effetti anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Nelle more di approvazione del nuovo modello si utilizza il modello di cui al decreto del MEF 30/10/2012, pubblicato nella G.U. n.258 del 5/11/2012.

I modelli di dichiarazione sono disponibili presso l'Ufficio Tributi e sono anche scaricabili dal sito comunale www.lazzate.com.

Gli Enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente per via telematica secondo le modalità stabilite da un apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze con scadenza 30/06 dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.



COMUNE DI LAZZATE

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UFFICIO TRIBUTI piazzetta Don Alessandro Parenti n. 1 - 20824 Lazzate

Tel. 02/96721117 – email: tributi@lazzate.com



SONO OBBLIGATI A CONSEGNARE LA DICHIARAZIONE IMU AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI BENEFICI:

1. **I BENI MERCE:** gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. gli immobili, purché non siano censiti in una delle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente nel comparto di sicurezza (**Forze armate - Forze di polizia – Vigili del fuoco ecc.**);
3. gli **ALLOGGI SOCIALI** adibiti ad abitazione principale;
4. gli immobili inagibili e inabitabili;
5. gli immobili per i quali i soggetti d'imposta possono usufruire di agevolazioni e riduzioni previsti dalla Legge e dal Regolamento comunale;
6. in tutti i casi in cui le variazioni non sono conoscibili dal Comune (esempio: assegnazione ex casa familiare in caso affidamento dei figli al genitore affidatario a seguito di provvedimento del giudice).

Per informazioni, rivolgersi all'ufficio Tributi che è attualmente raggiungibile solo telefonicamente al numero 02.96721117 o tramite mail alla casella tributi@lazzate.com. Stante l'attuale emergenza sanitaria, al fine di evitare assembramenti, prima di recarsi all'ufficio tributi è necessario telefonare e prendere un appuntamento.

Lazzate, 27/04/2021

Il Responsabile del Tributo
Lorena Galli